

CMS Newsletter | 30 gennaio 2020

Le novità della Legge di Bilancio 2020

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

INDICE

1. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art.1, comma 185 e ss.)
2. Credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, comma 198 e ss)
3. Reintroduzione dell'ACE (art. 1, comma 287)
4. Nuova disciplina per l'IMU e relativo aumento della deducibilità ai fini IRES (art. 1, comma 738 e ss.)
5. Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali (art.1, comma 696 e ss.)
6. Addizionale IRES su attività di concessione (art. 1, comma 716 e ss.)
7. Credito d'imposta per la formazione 4.0 – proroga e modifiche (art. 1, comma 210 e ss.)
8. Proroga del credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (art. 1, comma 300)
9. Rifinanziamento della Legge Sabatini (art. 1, comma 226 e ss.)
10. Plastic Tax (art. 1, comma 634 e ss.)
11. Auto assegnate ai dipendenti (art. 1, comma 632 e ss.)
12. Imposta sui servizi digitali (art. 1, comma 678 e ss.)
13. IVA (art. 1, comma 3)

Con la presente Newsletter si intende offrire una sintesi delle principali novità in materia tributaria di interesse per le imprese contenute nella L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (“Legge di Bilancio 2020”, di seguito anche la “Legge”), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, ed entrata in vigore, salvo quanto diversamente previsto in relazione a specifiche disposizioni, il 1° gennaio 2020.

Nella titolazione dei diversi paragrafi - e ove non diversamente specificato - si farà riferimento all’articolato normativo di cui si compone la Legge (in particolare, l’articolo 1 si compone di 884 commi).

1. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art.1, comma 185 e ss.)

In sostituzione del super ammortamento e dell’iper ammortamento, di cui peraltro viene in gran parte replicato il funzionamento, è introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Nello specifico, la misura del credito d’imposta, che varia a seconda della natura del bene strumentale oggetto di investimento, è:

- in via ordinaria, pari al 6% del costo fiscalmente rilevante per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali, nel limite massimo di costi agevolabili pari a 2 milioni di euro¹;
- elevata al 40% del costo fiscalmente rilevante per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”², per un importo complessivo di investimenti non superiore a 2,5 milioni di euro. Il credito è ridotto al 20% sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino all’importo di 10 milioni di euro che costituisce il limite massimo di costi complessivamente agevolabili;
- pari al 15% per investimenti in beni immateriali qualificati³, nel limite massimo di costi agevolabili pari a 700.000 euro.

Dal punto di vista soggettivo, sono escluse dall’agevolazione le imprese che non versano in

1 Restano esclusi gli autoveicoli di cui al primo comma dell’articolo 164 del Tuir e i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri). Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

2 I beni materiali agevolabili sono elencati nell’allegato A annesso alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) relativo ai beni materiali che potevano beneficiare dell’iper ammortamento.

3 I beni immateriali agevolabili sono elencati nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017 relativo ai beni immateriali che potevano beneficiare del super ammortamento. L’art. 1, comma 190, della Legge aggiunge che risultano altresì agevolabili le spese per servizi relative all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

situazione regolare dal punto di vista delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che non rispettano le norme in materia di versamenti contributivi e assistenziali. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001⁴.

La nuova agevolazione compete per gli acquisti effettuati nel 2020 oppure fino al 30 giugno 2021 ma, in tal caso, solo a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni.

Il credito d’imposta è ripartito in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali; è utilizzabile (i) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni materiali “ordinari” e (ii) dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione in relazione agli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” e in beni immateriali.

L’utilizzo deve necessariamente avvenire tramite compensazione nel modello F24; a questo riguardo, non trovano applicazione né il limite di 250.000 euro previsto per i crediti esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né il limite di 700.000 euro previsto in via generale per la compensazione orizzontale. È altresì esclusa l’applicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo e scaduti.

Il credito non è cedibile, nemmeno all’interno del consolidato fiscale, non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Inoltre, in relazione agli investimenti in beni materiali

4 Le sanzioni interdittive sono: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

“Industria 4.0” e in beni immateriali, deve essere prodotta una perizia tecnica (sostituibile da una dichiarazione resa dal legale rappresentante per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro) che attesti il possesso dei requisiti di agevolabilità del bene e l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale.

Infine, viene previsto un particolare regime di *recapture* dell'agevolazione nel caso in cui il bene strumentale sia ceduto o delocalizzato entro il secondo esercizio successivo all'acquisto e non sia sostituito da un bene strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche uguali o superiori. Verificandosi tali ipotesi, la quota parte del credito d'imposta relativo al bene ceduto/delocalizzato deve essere riversata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte dovute in relazione al periodo d'imposta in cui si verifica la cessione/delocalizzazione, senza tuttavia pagamento di sanzioni e interessi.

Per finalità di controllo, e a pena di revoca del beneficio, è resa obbligatoria la conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, sulle fatture e sugli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni strumentali, deve essere riportato il riferimento alle disposizioni normative che disciplinano l'agevolazione. Per finalità di monitoraggio, in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile, dovrà altresì essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico una comunicazione il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati da un apposito decreto direttoriale.

2. Credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, comma 198 e ss.)

In sostituzione delle norme vigenti fino al periodo d'imposta 2019, che nella sostanza si basavano su un meccanismo di confronto tra le spese dell'esercizio e quelle sostenute nel triennio di riferimento 2012-2014, è introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, un nuovo credito d'imposta in relazione ad investimenti in attività qualificate di ricerca industriale, sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, innovazione tecnologica, nonché design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

Nello specifico, la misura del credito d'imposta è pari a:

- 12%, nel limite di 3 milioni di euro, per le spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo;
- 6%, nel limite di 1,5 milioni di euro, per le spese sostenute in attività di innovazione tecnologica;
- 6%, nel limite di 1,5 milioni di euro, per le spese sostenute in attività di design e ideazione estetica;
- 10%, nel limite di 1,5 milioni di euro, per le spese

sostenute in attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico dovranno essere individuati i criteri per la corretta individuazione delle attività agevolabili sulla base delle definizioni riportate dalla norma, anche tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati elaborato dall'OCSE.

Ai fini della maturazione del credito d'imposta, costituiscono spese agevolabili:

- a) le spese per il personale dipendente o con un rapporto di lavoro autonomo o con altro rapporto diverso da quello dipendente, direttamente impiegati in attività qualificate all'interno dell'impresa (attività intra-muros). Per i giovani al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea magistrale, di età non superiore a 35 anni e assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il costo è assunto nella misura del 150%;
- b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria, i canoni di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali e ai software impiegati in attività qualificate, nei limiti del costo fiscalmente rilevante e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese di cui alla lett. a);
- c) le spese per i contratti di ricerca extra-muros (se i contratti sono stipulati con università o istituti di ricerca residenti, il costo è assunto nella misura del 150%);
- d) le quote di ammortamento relative all'acquisto, anche in licenza d'uso, da terzi, diversi da imprese appartenenti allo stesso gruppo, di privative industriali, nel limite massimo di 1 milione di euro;
- e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività qualificate, nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla lett. a) o c);
- f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, impiegati in attività qualificate svolte internamente all'impresa, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di cui alla lett. a) o c).

Dal punto di vista soggettivo, sono escluse dall'agevolazione le imprese che non versano in situazione regolare dal punto di vista delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che non rispettano le norme in materia di versamenti contributivi e assistenziali. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001⁵.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari

⁵ Cfr. nota 4.

importo ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

L'utilizzo deve necessariamente avvenire tramite compensazione nel modello F24; a questo riguardo, non trovano applicazione né il limite di 250.000 euro previsto per i crediti esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né il limite di 700.000 euro previsto in via generale per la compensazione orizzontale.

Il credito non è cedibile, nemmeno all'interno del consolidato fiscale, non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

La fruibilità dell'agevolazione è subordinata, oltre al possesso della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti, alla predisposizione, a cura del responsabile aziendale del progetto, di una relazione tecnica, controfirmata dal rappresentante legale, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta.

Per finalità di monitoraggio, è infine previsto, in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile, l'invio al Ministero dello sviluppo economico di una comunicazione il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati da un apposito decreto direttoriale.

3. Reintroduzione dell'ACE (art. 1, comma 287)

La Legge reintroduce senza soluzione di continuità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti c.d. "solari"), l'incentivo "ACE" (Aiuto alla crescita economica), attraverso l'espressa abrogazione delle disposizioni che avevano introdotto in sua sostituzione l'agevolazione c.d. "mini Ires" (art. 2 del D.L. n. 34/2019).

Per il 2019, il rendimento nozionale è fissato nella misura dell'1,3%.

4. Nuova disciplina per l'IMU e relativo aumento della deducibilità ai fini IRES (art. 1, comma 738 e ss.)

La fiscalità locale, a decorrere dall'anno 2020, viene ridisegnata attraverso l'abrogazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) che viene accorpato nell'Imposta municipale propria (IMU), oggetto anch'essa di talune modifiche.

Fra le altre novità, l'aliquota base dell'IMU per la generalità degli immobili passa dallo 0,76% allo 0,86%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (per i comuni che avevano già deliberato una maggiorazione TASI⁶ per gli anni 2015-2019 è altresì prevista la possibilità di aumentare l'aliquota IMU fino all'1,14%). Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", è comunque prevista un'aliquota minima dello 0,76% riservata allo Stato.

Per le abitazioni principali di lusso (classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9), l'aliquota base viene determinata nella misura dello 0,5% (con possibilità per i comuni di aumentarla di un ulteriore 0,1%); per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota base viene determinata nella misura dello 0,1%; fino al 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e finché permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, l'aliquota base viene determinata nella misura dello 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di portare tale aliquota allo 0,25% (a decorrere dal 2022 per questi fabbricati l'IMU non si renderà più dovuta). Per tutte le predette categorie, i comuni possono deliberare una riduzione dell'aliquota base fino al totale azzeramento.

Si segnala che, a partire dal periodo d'imposta 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote base di cui sopra esclusivamente con riferimento a specifiche fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, la Legge conferma la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini IRES, per il periodo d'imposta 2019, nella misura del 50% (già prevista dal D.L. n. 34/2019) mentre viene aumentata al 60% la percentuale di deduzione per il periodo d'imposta 2020 e 2021, fino a prevederne la deducibilità integrale a partire dal periodo d'imposta 2022.

5. Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali (art.1, comma 696 e ss.)

La Legge ripropone la possibilità per i soggetti *OIC adopter* di rivalutare i beni d'impresa, ad esclusione degli immobili merce, e le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni,

6 Cfr. art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013 che prevedeva una maggiorazione facoltativa per gli anni 2014-2019 pari allo 0,8%.

mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili, e di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

I beni devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e la relativa rivalutazione deve eseguirsi nel bilancio relativo all'esercizio successivo (bilancio 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e nonchè riferirsi necessariamente a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea; la rivalutazione, inoltre, deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

A differenza dei precedenti provvedimenti di rivalutazione, il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato anche in forma rateale, in un massimo di 3 o 6 rate a seconda che l'importo sia rispettivamente inferiore o superiore a 3 milioni di euro. L'importo dovuto per effetto della rivalutazione può essere versato anche tramite compensazione con altri crediti in F24.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini dell'ammortamento a decorrere dal terzo esercizio successivo rispetto a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, e a decorrere dal quarto esercizio successivo ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

La Legge ripropone inoltre la facoltà, anche per i soggetti IAS adopter, di riallineare i valori civili e fiscali dei beni iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2018. La misura dell'imposta sostitutiva da versare per perfezionare il riallineamento e la decorrenza degli effetti ai fini fiscali sono le stesse di quelle previste ai fini della rivalutazione, con l'eccezione dei beni immobili in relazione ai quali i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

6. Addizionale IRES su attività di concessione (art. 1, comma 716 e ss.)

In deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie prevista dall'art. 3 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000), è introdotta, con decorrenza dal periodo d'imposta 2019 e fino al 2021, un'addizionale IRES pari al 3,5 % sul reddito delle attività di concessione.

In particolare, la maggiorazione risulta applicabile alle

attività svolte sulla base di a) concessioni autostradali, b) concessioni di gestione aeroportuale, c) autorizzazioni e concessioni portuali (di cui agli articoli 16 e 18 della L. n. 84/94) e d) concessioni ferroviarie.

Specifiche disposizioni applicative sono poi previste per i soggetti che hanno optato per il regime del consolidato fiscale (art. 117 del TUIR) e della trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR).

7. Credito d'imposta per la formazione 4.0 – proroga e modifiche (art. 1, comma 210 e ss.)

Il credito d'imposta "formazione 4.0"⁷ inizialmente introdotto per il periodo d'imposta 2018, successivamente esteso al 2019, viene ulteriormente prorogato, con talune modifiche, al periodo d'imposta 2020.

L'agevolazione, rivolta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta commisurato alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale impresa 4.0⁸.

Nello specifico, la misura del credito d'imposta è variabile in base alle dimensioni dell'impresa ed è stabilita nel modo che segue:

- piccole imprese, in misura pari al 50% delle spese agevolabili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- medie imprese, in misura pari al 40% delle spese agevolabili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- grandi imprese, in misura pari al 30% delle spese agevolabili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro⁹.

⁷ Introdotto dall'art. 1, commi 46 - 55, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), modificato poi dall'art. 1, commi 78 - 81, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

⁸ Si tratta di tecnologie quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A alla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

⁹ Ai fini dell'individuazione della dimensione dell'impresa è necessario fare riferimento all'Allegato I del regolamento (UE) 2014/651; in particolare è considerata piccola impresa quella con meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; media impresa quella fino a 250 persone con fatturato annuo massimo di 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio che non superi i 43 milioni di euro.

Fermi restando i limiti massimi annuali, il credito è elevato al 60% in caso di formazione di "lavoratori svantaggiati" così come definiti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Dal punto di vista soggettivo, sono escluse dall'agevolazione le imprese che non versano in situazione regolare dal punto di vista delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che non rispettano le norme in materia di versamenti contributivi e assistenziali. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001¹⁰.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili ed esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97. Il credito non può formare oggetto di cessione né di trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

Ai fini di monitoraggio, è inoltre previsto l'invio al Ministero dello sviluppo economico di una comunicazione il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati da un apposito decreto direttoriale.

Viene infine eliminato l'obbligo previsto dalle disposizioni previgenti di dover disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione all'interno dei contratti collettivi aziendali o territoriali.

8. Proroga del credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (art. 1, comma 300)

Il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali introdotto dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) è prorogato al 2020. Nello specifico, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore sia in Italia che all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro.

9. Rifi naziamento della Legge Sabatini (art. 1, comma 226 e ss.)

Viene rifi naziato lo strumento agevolativo rivolto alle PMI, cosiddetto "Nuova Sabatini" ex art. 2 del D.L. n. 69/2013, che prevede un accesso al credito agevolato e la concessione di contributi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi anche

gli investimenti c.d. "Industria 4.0"¹¹.

Viene altresì stanziata, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, una quota di risorse per incentivare l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi erogati - fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato - vengono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%.

10. Plastic Tax (art. 1, comma 634 e ss.)

Con la finalità di ridurre la produzione di beni in plastica, la Legge introduce la c.d. "Plastic Tax" ossia un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (denominati "MACSI") che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I beni inclusi nella categoria MACSI, descritti nei commi 634 e 635 della Legge (a cui si rimanda), includono generalmente prodotti di plastica, anche in forma di fogli e pellicole, non biodegradabile e monouso, con esclusione quindi dei manufatti in plastica compostabile.

L'imposta è stabilita in euro 0,45 per ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI, accertato sulla base delle dichiarazioni trimestrali, da presentarsi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

La relativa obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo nel territorio nazionale.

In particolare:

- per i MACSI realizzati nel territorio dello Stato, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione ad altro soggetto nazionale e l'imposta è dovuta dal fabbricante;
- per i MACSI provenienti da paesi intra-UE, l'immissione in consumo dipende dalla natura del soggetto acquirente: all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale se l'acquisto avviene

¹¹ Si tratta dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della L. n. 232/2016, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo.

¹⁰ Cfr. nota 4.

nell'esercizio dell'attività economica o all'atto della cessione se l'acquisto è effettuato da un consumatore privato. Nel primo caso, l'imposta è dovuta dal soggetto acquirente, nel secondo dal cedente che dovrà a tal fine nominare un rappresentante fiscale per adempiere alle proprie obbligazioni;

- per le cessioni provenienti da paesi extra-UE, l'immissione in consumo si verifica all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale e l'imposta è dovuta dall'importatore.

In caso di omesso versamento dell'imposta, trova applicazione una sanzione dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 500 euro.

È infine previsto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

11. Auto assegnate ai dipendenti (art. 1, comma 632 e ss.)

Viene modificata la modalità di determinazione del *fringe benefit* relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, che tiene ora conto della quantità di emissioni di anidride carbonica dei veicoli.

In particolare, il *fringe benefit*, calcolato sull'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km determinato sulla base delle Tabelle ACI, viene stabilito in misura pari:

- al 25%, per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60g/km;
- al 30%, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- al 40% per l'anno 2020 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190g/km, e al 50% a decorrere dal 2021;
- al 50% per l'anno 2020 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km, e al 60% a decorrere dal 2021.

Le nuove regole si applicano solo ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Nessuna modifica interviene sulle regole di deducibilità dei costi auto per le imprese che dovranno tuttavia tener conto delle nuove disposizioni nell'effettuazione delle ritenute alla fonte.

12. Imposta sui servizi digitali (art. 1, comma 678 e ss.)

La Legge interviene sulle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019¹², stabilendone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e introducendo talune modifiche ai fini della sua applicazione.

Nello specifico, rimane confermata l'applicazione di un'imposizione pari al 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali¹³, effettuati a favore di utenti localizzati in Italia da parte di soggetti esercenti attività d'impresa che sviluppino un volume complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni derivanti da servizi digitali realizzati in Italia; inoltre, la Legge stabilisce ora che:

- le soglie di ricavi volte a identificare i soggetti passivi d'imposta vanno determinate in relazione ai ricavi dell'anno solare precedente;
- l'imposta si applica sui ricavi tassabili realizzati nell'anno solare nel territorio dello Stato determinati sulla base di una percentuale, che varia a seconda della tipologia di servizi digitali, da applicare sulla totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati dall'impresa;
- per l'identificazione del criterio in base al quale il dispositivo dell'utente destinatario del servizio digitale si considera utilizzato nel territorio dello Stato, occorre fare riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Vengono poi introdotte specifiche esclusioni dall'ambito applicativo dell'imposta per una serie di servizi elencati dal nuovo comma 37-bis, della L. 145/2018, a cui si rimanda.

Quanto alle modalità operative, la Legge prevede anche che:

- il termine per il versamento dell'imposta e per la presentazione della dichiarazione annuale è fissato rispettivamente al 16 febbraio ed al 31 marzo dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale sono conseguiti i ricavi derivanti dalla

¹² Cfr. art. 1, commi 35 – 50, della L. n. 145/2018

¹³ Cfr. art. 1, comma 37, L. n. 145/2018 secondo cui l'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

- fornitura dei servizi digitali;
- per le società appartenenti al medesimo gruppo, l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali può essere demandato a una singola società che deve a tal fine essere designata.

È fatto obbligo alle imprese di istituire un'apposita contabilità al fine di rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi tassabili e sugli elementi volti a determinare la quota imponibile in Italia.

I soggetti privi di stabile organizzazione in Italia e residenti in uno Stato al di fuori della UE o dello Spazio economico europeo, con il quale non ci sia un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta.

Infine, viene previsto che l'imposta sui servizi digitali rimanga in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

13.IVA (art. 1, comma 3)

La Legge conferma la clausola di salvaguardia, già prevista dalla Legge di Stabilità 2015 e riprodotta nelle successive Leggi di Bilancio, in merito alla sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA ordinaria e ridotte che restano pertanto invariate anche per il 2020.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Carlo Gnetti
carlo.gnetti@cms-aacs.com

Luca Vincenzi
luca.vincenzi@cms-aacs.com

Luca Scibelli
luca.scibelli@cms-aacs.com



ROMA
Via Agostino Depretis, 86
00184

T - +39 06 478151
F - +39 06 483755

MILANO
Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 02 89283800
F - +39 02 48012914

C/M/S/ Law-Now™

Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Mombasa, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Nairobi, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law